



COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 17/05/2016

N. 77

OGGETTO : REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "MOTO RADUNO DI AUTO E MOTO D'EPOCA" - LAVAGNA, 16 E 17 LUGLIO 2016.

L'anno Duemilasedici, addì diciassette del mese di Maggio, alle ore 08:45 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. SANGUINETI GIUSEPPE - Sindaco	X	
2. BARBIERI LUIGI - Vice Sindaco	X	
3. VATTUONE ANNABELLA - Assessore	X	
4. BERSAGLIO DANILO - Assessore	X	
5. REBORI NICOLETTA - Assessore	X	
6. ROSSETTO BRUNO - Assessore	X	
T O T A L E	6	0

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Giuseppe SANGUINETI.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Caviglia.



LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta del Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso che in data 22/04/2016 Prot. n. 12908 è pervenuta proposta, da parte del Tigullio Motor Club con sede in Viale Kasman 10 - 16043 Chiavari (GE), di realizzazione di un moto raduno di auto e moto d'epoca previsto a Lavagna, in Piazza Vittorio Veneto, il 16 e 17 luglio 2016;

Considerato che l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tigullio Motor Club" collabora da diversi anni con il Comune organizzando eventi che attirano presso il comune di Lavagna numerosi appassionati di motori provenienti anche dalle regioni limitrofe;

Rilevato che è richiesta la collaborazione del Comune per l'organizzazione dell'iniziativa, e più precisamente di:

- Patrocinio del Comune di Lavagna;
- Concessione di un contributo per la realizzazione dell'iniziativa;
- Disponibilità di n. 20 transenne;
- Occupazione parziale di Piazza Vittorio Veneto ad uso gratuito, dall'altezza del monumento ai Caduti verso Chiavari;
- Sgombero parziale di Piazza Vittorio Veneto, dall'altezza del monumento ai Caduti verso Chiavari;
- Concessione di un quadro elettrico a norma;

Considerata la valenza dell'iniziativa, che assicura un ottimo ritorno di immagine sportivo e turistico per la nostra località, con conseguente profitto anche per le attività economiche locali;

Richiamati i seguenti regolamenti comunali disciplinanti il trattamento tributario e tariffario delle iniziative patrocinate dal Comune:

- Regolamento sull'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24/3/2011 e modifiche;
- Regolamento TOSAP, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 14/12/2010 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 24/6/2011;



Rilevato che tra l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tigullio Motor Club" ed il Comune è stata concordata la necessità di cooperare sinergicamente nell'ottica di una buona realizzazione della manifestazione, apportando, ciascuno per il proprio ambito di competenza e secondo le proprie possibilità, un contributo per raggiungere il fine preposto;

Dato atto che si ritiene utile, al fine del raggiungimento dell'obiettivo preposto, far ricorso al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, secondo comma, della Costituzione, riconoscendo un contributo economico all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tigullio Motor Club" per quanto sopra descritto;

Visto il parere della Corte dei Conti Liguria n. 11/2011 del 21/02/2011, che ammette contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale, non configurabile come sponsorizzazioni;

Visto altresì il parere della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 1075/2010 e della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per le Marche 29/2011 che ribadisce l'ammissione di contribuzioni pubbliche a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, secondo comma della Costituzione;

Considerato che il parere sopraccitato riconosce alle suddette iniziative la concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale e la rappresentazione di una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

Visto il D.L. del 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge il 7 agosto 2012 n. 135, art. 4, comma 6, "A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributo a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,

n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali";



Dato atto pertanto che, per le motivazioni sopra descritte, la concessione del contributo richiesto non incorre nel divieto di sponsorizzazione di cui al D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135;

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di contributi a sostegno di attività culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive produttive a rilevanza sociale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 07/06/2000;

Dato atto che la somma necessaria è contenuta nei limiti della disponibilità di bilancio così come ad oggi ripartito e che sarà meglio definita in sede di approvazione del Bilancio 2016;

Rilevato che nelle more dell'approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 3 del D.lgs.267/2000, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio durante il quale gli enti locali possono effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Lorella Cella, Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Finanziari;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi al cittadino e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 12/05/2016;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi al cittadino e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 12/05/2016;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

DELIBERA



- 1) di aderire alla proposta pervenuta dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tigullio Motor Club", per la realizzazione di un moto raduno di auto e moto d'epoca previsto a Lavagna, in Piazza Vittorio Veneto, il 16 e 17 luglio 2016;
- 2) di concedere, per la realizzazione dell'iniziativa sopra descritta, quanto segue:
 - il Patrocinio del Comune di Lavagna, stante la rilevanza turistica e sportiva dell'iniziativa;
 - un contributo economico di € 200,00 (al lordo delle ritenute di legge) per la realizzazione della manifestazione;
 - disponibilità di n. 20 transenne (se non utilizzate presso cantieri o lavori di urgenza dell'Ufficio Tecnico);
 - occupazione parziale di Piazza Vittorio Veneto ad uso gratuito, dall'altezza del monumento ai Caduti verso Chiavari;
 - sgombero parziale di Piazza Vittorio Veneto, dall'altezza del monumento ai Caduti verso Chiavari;
 - fornitura di un quadro elettrico a norma entro 2 metri dall'allaccio richiesto dall'Associazione stessa;
- 3) di dare altresì atto che la somma di € 200,00 (al lordo delle ritenute di legge) è contenuta nei limiti della disponibilità di bilancio così come ad oggi ripartito e che sarà meglio definita in sede di approvazione del Bilancio 2016
- 4) di trasmettere copia del presente atto al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Finanziari, al Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali, al Dirigente del Settore Ambiente e Sicurezza Urbana ed al Dirigente del Settore Servizi di Staff per quanto necessario e di competenza;
- 5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lorella Cella, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE



Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;


All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Sanguineti)



Il Segretario Generale
(S. Caviglia)



=====

Pubblicata in data 17 MAG. 2016 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale



=====

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(S. Caviglia)